

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 783}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELLICANI GIOVANNI, FEDERICI, BALLARIN, BERLINGUER ENRICO, NAPOLITANO, NATTA, TODROS, Busetto, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE, TROMBADORI, ASTOLFI MARUZZA, BORTOT, LAVAGNOLI, PEGORARO, PELLIZZARI, TESSARI, LIZZERO

Presentata il 19 settembre 1972

Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Venezia è ormai da tempo, in particolare dall'epoca della marea eccezionale del 1966, oggetto di preoccupata attenzione da parte dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale. Attorno al problema della sua salvaguardia non sono mancati in questi anni gli appelli accorati, i discorsi, gli studi non sempre disinteressati. Ciò che invece è mancata è stata una azione decisa e coerente dei pubblici poteri a tutela della città e della laguna, dei suoi abitanti, in particolare dei lavoratori che più di altri hanno pagato in termini di disoccupazione, di espulsione dalla loro città le conseguenze che la politica dei gruppi dominanti e dei vari governi ha determinato. L'iniziativa governativa ha aggravato la situazione di Venezia e del suo entroterra.

Troppo spesso si è teso a ridurre la causa e l'origine della situazione drammatica di Venezia a fattori oggettivi od esclusivamente a fenomeni di carattere geofisico, o tutt'al più a problemi di efficienza di qualche organismo. Certamente problemi di tale natura esistono, ma la questione centrale è un'altra.

La situazione di Venezia non è frutto del caso, ma è la conseguenza di un certo tipo di sviluppo, tanto più dannoso in quanto investe una città che è il risultato eccezionale della storia, della cultura del nostro paese. Un tipo di sviluppo economico per favorire il quale si sono calpestati non solo gli interessi e le esigenze delle grandi masse, ma i diritti della natura e della storia.

Per quanto la specificità di Venezia ponga problemi particolari non può infatti sfuggire un elemento comune della situazione italiana che è venuto drammaticamente ponendosi specie negli ultimi anni: l'entità dei pericoli che minaccia la struttura fisica del nostro Paese e la sopravvivenza stessa della fisionomia tradizionale non solo di Venezia, ma per esempio di Firenze, Agrigento che rappresentano anelli insostituibili di un processo storico e culturale di fronte al quale uomini civili e moderni non possono essere insensibili. A Venezia, nel suo entroterra, nel Veneto intero questa politica ha avuto il suo drammatico e talvolta tragico banco di prova: il Vajont. In nome dello « sviluppo »

con l'obiettivo di « rivitalizzare », Venezia e la sua laguna venivano posti al servizio dell'industrializzazione voluta dai grandi gruppi monopolistici; ieri di Volpi e Cini, oggi della Montedison.

Ai bordi della laguna si dilata quindi la grande concentrazione al di fuori e contro ogni controllo pubblico, anzi subordinandovi l'iniziativa stessa dei pubblici poteri, dallo Stato al Comune, al Consorzio della zona industriale che pure doveva essere per « legge » lo strumento di controllo degli investimenti. Tale indirizzo ha fatto del Veneto un'area regionale in cui « sviluppo e sottosviluppo » sono contemporaneamente condizione ed esito dello stesso processo. La spesa pubblica, è concentrata fondamentalmente per costruire e per attrezzare l'area industriale e le relative infrastrutture. Lo Stato, gli enti locali investono direttamente ed indirettamente centinaia di miliardi senza verificare preventivamente la compatibilità con il delicato e particolare regime idraulico della laguna (ancora non è completata la costruzione del modello idraulico della laguna). Con i soldi dello Stato si scavano canali, s'imboniscono barene. S'inquina l'aria, l'acqua, si emungono dal sottosuolo enormi quantitativi di acqua (10 milioni di metri cubi al mese) e tutto ciò con il beneplacito di quegli organi dello Stato ai quali oggi da più parti, ed anche secondo lo stesso disegno di legge del Governo, si vorrebbe affidare la tutela, la salvaguardia di Venezia. Sono gli stessi organi che consentono che un quarto della laguna sia riservata a pochi vallicultori con gravissimo danno per la libera espansione delle maree. Venezia decade. Si smobilitano le attività industriali, l'attività portuale commerciale viene sempre più emarginata (il volume del traffico è lo stesso del 1913), il degrado edilizio progredisce in modo preoccupante (50 per cento delle abitazioni in condizioni non igieniche) e di conseguenza l'esodo dei veneziani, soprattutto appartenenti ai ceti popolari, diventa un dato costante.

Oggi quindi possiamo verificare che quel tipo di industrializzazione, non solo non ha funzionato, come si affermava da molte parti, da volano dell'economia della regione ma ha acuitizzato le contraddizioni economiche e sociali della città e della regione stessa.

Non è nelle pretese di questa relazione di riproporre dettagliatamente le analisi, gli elementi risultanti da numerosi studi svoltisi a livello nazionale ed anche internazionale, in particolare da parte del « Comitato », della

Sovrintendenza ai monumenti, del CNR, dell'UNESCO.

È sufficiente per dare un'idea degli sconvolgimenti fisici, economici, sociali verificatisi nel corso di questi ultimi venti anni la riflessione su alcuni dati. La popolazione è passata da 174.808 abitanti nel 1951 a 137.150 nel 1961 ed infine a 108.000 nel 1971 e tutto ciò è aggravato da una grave e patologica composizione demografica della popolazione. Gran parte di questa popolazione si è spostata verso la terraferma, soprattutto a Mestre sviluppatasi sotto il segno della speculazione più brutale e che rappresenta una testimonianza ed un esempio drammatico della città capitalistica, dove persiste una intollerabile carenza di infrastrutture civili sociali e culturali cui l'intervento pubblico deve finalmente provvedere.

Se passiamo poi all'esame del fenomeno delle alte maree emerge immediatamente l'acutizzarsi del fenomeno stesso. Negli ultimi cinquanta anni le maree superiori a 110 centimetri, rarissime prima, sono aumentate con una progressione preoccupante. Si passa così dalle due acque alte del periodo 1916-1926 sino alle 29 del decennio 1957-1966. Prendendo in esame i livelli superiori ai 70 centimetri si passa dalle 180 acque alte nel periodo 1962-1964 sino alla frequenza massima mai raggiunta di 295 del periodo 1968-1970.

Non nella natura inclemente che si accanisce su Venezia, ma nella politica perseguita vanno individuate le responsabilità.

A questa conclusione è del resto giunto quasi unanimamente il Consiglio comunale di Venezia che nel documento approvato al termine del dibattito svoltosi il 5-6 ottobre 1971 si è così pronunciato:

« La decadenza delle strutture produttive di Venezia, il suo degradamento sociale e residenziale, e in parte anche la crescita delle alte maree, lo sprofondamento del centro storico e i danni al patrimonio artistico sono le conseguenze dell'uso capitalistico del bacino lagunare in funzione della dilatazione degli insediamenti produttivi, dell'espansione incontrollata di Porto Marghera, della chiusura delle valli, dell'emungimento delle acque, della urbanizzazione speculativa di Mestre e della terraferma ».

In questi ultimi anni la situazione va ulteriormente aggravandosi. Anche a Porto Marghera che avrebbe dovuto, secondo i grandi gruppi padronali, le forze politiche e gli organi pubblici che ne hanno secondato l'incontrollata espansione, compensare la de-

pauperazione del centro storico, è in atto una profonda ristrutturazione.

Il padronato, la Montedison in particolare che ormai controlla il polo di Marghera, si muovono ancora una volta secondo la logica delle proprie convenienze, tendono a ripristinare i vecchi rapporti di potere profondamente scossi dalle grandi lotte che hanno investito Porto Marghera e il paese in questi anni e che hanno messo a nudo la crisi strutturale dell'economia, il peso squilibrante della presenza dei grandi monopoli, della loro politica. Si tende quindi a riguadagnare nuovi livelli di produttività unicamente attraverso la riorganizzazione, con investimenti indotti soltanto dalle convenienze aziendali e di settore.

S'intensificano gli attacchi ai livelli occupazionali attraverso le riduzioni di organici, licenziamenti, e con la chiusura di fabbriche com'è avvenuto per la SAVA-Allumina, per citare solo il caso più clamoroso.

Nella zona industriale dove le forze politiche governative negli anni 60 prevedevano l'impiego di 50.000 unità (senza contare la progettata 3ª zona) l'occupazione complessiva non raggiungeva le 40.000 unità nel 1968-1969 e oggi non supera le 30.000. E ciò dimostra coll'evidenza e la crudezza delle cifre, l'ampiezza, la drammaticità dei processi economici sociali che ancora una volta investono contemporaneamente Venezia, la laguna, il porto industriale e quello commerciale.

Come per il passato, anche oggi, al di fuori di una reale politica di programmazione democratica, sono in corso mutamenti produttivi che sono destinati a sconvolgere non solo l'attuale assetto produttivo e dell'organizzazione del lavoro, ma anche a incidere profondamente sul territorio, sull'ambiente lagunare, sul destino di Venezia.

La realizzazione di « un'area chimica » a Marghera, estendentesi da Venezia a Ravenna, riserverà Porto Marghera unicamente alla Montedison, quindi a complessi a basso tasso di occupazione, con caratteri fortemente inquinanti, sia dell'aria sia dell'acqua. Nel frattempo ci si prepara a ripetere a Porto Levante l'esperienza del polo di Porto Marghera e contemporaneamente l'attività portuale commerciale attorno alla quale ruotano le residue attività economiche di Venezia insulare riceve nuovi colpi per il mancato adeguamento delle attrezzature.

In questo quadro per Venezia risanata si ipotizza una funzione di città degli studi e

della cultura che in realtà significa un centro di turismo e di residenza di lusso.

Ci troviamo di fronte ad un nuovo attacco capitalistico e speculativo alla città di Venezia, alla sua laguna. Ancora una volta si vogliono usare le risorse umane e naturali dell'intero territorio, il patrimonio di storia, di arte e di cultura di Venezia nell'interesse dei grandi gruppi monopolistici.

Noi riteniamo pertanto che un intervento speciale si giustifica e sarà utile solo e in quanto risulti coerente ad una impostazione di sviluppo democratico, per una inversione di tendenza nel meccanismo che ha portato alla situazione attuale.

Diversamente non si risolveranno i problemi di Venezia ma si aggraveranno esaltando ancora una volta la linea del grande capitale monopolistico, della rendita parassitaria, delle forze che hanno fino ad oggi gravato pesantemente sulla vita della città.

In questa situazione un provvedimento speciale per Venezia, per la cui maturazione abbiamo lavorato, deve rappresentare uno strumento per rimuovere le cause che hanno determinato una così grave situazione fisica, economica-sociale di Venezia.

Uno strumento per affrontare congiuntamente la salvaguardia e la conservazione dei valori di fondo della città e dell'ambiente e un nuovo e qualificato sviluppo economico.

Per questo è necessario, partendo dal rifiuto della politica dei « poli di sviluppo », proporsi l'obiettivo di trasformare la stessa concentrazione esistente che deve essere correlata alle esigenze delle grandi masse, operaie in primo luogo, alla sicurezza, allo sviluppo equilibrato della regione.

Questa convinzione è ampiamente maturata, nel corso di un processo difficile, di grandi spinte sociali, in presenza della nostra iniziativa ed ha portato ad una profonda riflessione un largo schieramento di forze politiche e sociali. Lo stesso Consiglio comunale di Venezia nel citato documento dell'ottobre 1971 ha così indicato gli obiettivi politici fondamentali a cui deve essere finalizzata la « legge speciale ».

« L'obiettivo di fondo è quello di garantire una impostazione unitaria, che persegua la tutela dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico lagunare contemporaneamente e compatibilmente allo sviluppo sociale ed economico del territorio interessato. Ciò deve significare:

a) rigorosa tutela, salvaguardia e ricerca di un ottimale equilibrio (idraulico, geologico, ecologico) dell'ambiente e del territorio a cui Venezia appartiene, nella con-

vinzione che si tratti della tutela di un bene non solo nel senso culturale, ma anche sociale ed economico. Quindi protezione dal mare e dalle maree, eliminazione delle cause di subsidenza, lotta all'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

b) rifiuto dell'uso indiscriminato del territorio e delle sue vocazioni naturali, che è consentito al prevalere degli interessi privati e settoriali nel processo di sviluppo economico e sociale;

c) perseguimento di una azione che garantisca il rilancio dell'economia della città — e in particolar modo della difesa dei livelli di occupazione — ma in forme non contraddittorie con i due obiettivi precedenti, e cioè in un contesto che assicuri il controllo pubblico e democratico sia nel momento della formazione delle scelte, sia nel processo di attuazione e di gestione delle scelte stesse. A questo proposito fondamentale appare il potenziamento della funzione portuale e in specie della funzione portuale-commerciale;

d) identificazione nella Regione Veneta (o meglio ancora nel così detto « sistema nord-orientale italiano ») del corretto ambito territoriale, in cui va collocata la soluzione dei « problemi di Venezia », nel rifiuto sia di ogni « neoinsularismo », sia di ogni tendenza a considerare in modo distinto ed autonomo il problema di Venezia rispetto a quello del Veneto;

e) inversione della tendenza in atto dell'espulsione dal centro storico delle classi a reddito basso, mettendo in atto in particolare un intervento di risanamento conservativo volto a tal fine, e il rifiuto di ogni soluzione che — pur tale da garantire un progresso economico — comporti un ulteriore spopolamento del centro storico e un deterioramento della stratificazione sociale della popolazione ivi residente. Oltre a rifiutare un'organizzazione su basi classiste del territorio metropolitano che vedrebbe la classe dirigente e gli addetti ai servizi residenti nel centro storico, mentre i ceti operai nei ghetti urbani, il criterio sopra esposto è teso a conservare a Venezia la parte socialmente più dinamica della popolazione (classe operaia e giovani). Condizione questa imprescindibile per assegnare un ruolo determinante del centro storico, nel quadro del sistema metropolitano, e per arrestare il progressivo invecchiamento della popolazione della città;

f) esplicita riaffermazione del fatto che — anche se agli occhi dell'opinione pubblica mondiale e nazionale è Venezia con il suo patrimonio di cultura e d'arte l'oggetto prin-

cipale dell'azione da intraprendere —, nel « problema di Venezia » vanno esplicitamente ricompresi e contestualmente affrontati i problemi urbanistici, sociali ed economici, non solo dei centri abitati della laguna, tra cui Chioggia, ma anche del restante territorio comunale di terraferma ».

Ma il disegno di legge governativo contraddice a questi criteri.

Non solo non deriva da una precisa consapevolezza della situazione esistente, ma subordina ancora una volta l'esigenza della difesa della laguna, della sua unità ecologica al mantenimento degli attuali indirizzi.

Dal dibattito svoltosi al Senato nel corso della precedente legislatura, dalle dichiarazioni dell'allora presidente del Consiglio risulta chiaramente, per esempio, come gli stanziamenti previsti per la regolazione delle maree non prevedano la chiusura della bocca di porto di Malamocco lasciando così irrisolto uno dei punti qualificanti.

Il disegno di legge governativo si caratterizza per l'impronta centralistica, antiautonomistica tanto più grave oggi mentre le regioni debbono agire ed operare con pienezza di poteri secondo il dettato costituzionale per concorrere al rinnovamento democratico delle strutture del paese. Da una premessa (rintracciabile unicamente nella fascistica legge istitutiva del Governatore di Roma) che dichiara il territorio della città di Venezia e la sua laguna di « preminente interesse nazionale », si fa discendere un particolare regime per la città di Venezia oltre che per i comuni della gronda lagunare e si giunge ad una vera e propria espropriazione dei poteri legittimamente e costituzionalmente propri della Regione e degli enti locali.

Infatti, il disegno di legge governativo con le disposizioni di cui all'articolo 2, affida di fatto ogni potere al CIPE, un organo che non è costituzionale, che non risponde dinanzi alle Camere, non rappresenta certo una sede nella quale si intrattiene un rapporto politico tra il Parlamento nazionale ed il Governo. Si traduce così, seppure ancora a livello parziale e forse a titolo di sperimentazione in forme nuove la vocazione permanente dei vari governi; quella cioè di svuotare di qualsiasi significato la programmazione democratica sia per quanto riguarda gli obiettivi sia per quanto attiene al metodo.

La nostra proposta di legge, ripropone nelle sue linee essenziali quella già presentata dal nostro gruppo nella legislatura precedente e, contrariamente alla scelta antide-

mocratica del disegno di legge governativo, individua nella Regione, nei Comuni, nel Consorzio dei comuni, in un loro democratico rapporto gli strumenti per la definizione, la gestione del piano comprensoriale (articoli 2, 3, 4, 5, 6).

Contemporaneamente, non abbiamo ignorato l'esigenza di stabilire un rapporto corretto di effettiva armonizzazione dell'interesse nazionale con quello dell'ente locale, di realizzare un coordinamento di questa autonomia con i poteri della Regione. E a ciò abbiamo ritenuto di corrispondere con le disposizioni dell'articolo 3. Tuttavia non ci nascondiamo le difficoltà di un tale « rapporto » in presenza di un indirizzo politico apertamente conservatore, per la mancanza di una politica di programmazione democratica e in carenza di un piano regionale. E questo un problema politico aperto e per la cui soluzione positiva è in atto nel Parlamento e nel paese una grande battaglia democratica nella quale siamo pienamente impegnati. Consideriamo inoltre che il periodo definito di salvaguardia non possa essere delegato di fatto ai vari ministeri, come non possono essere lasciate agli organi ministeriali la decisione circa il regime idraulico. La Regione, gli enti locali, debbono legittimamente gestire, sia pure con la presenza degli organi ministeriali competenti, il regime particolare che pure noi riteniamo necessario instaurare (articolo 8).

Particolare rilievo acquista il problema del risanamento e quindi dei finanziamenti previsti per l'edilizia monumentale e l'edilizia minore.

Ciò, sia in relazione all'esigenza di conservare un patrimonio inestimabile sia per investire quel processo di espulsione dal centro storico che ha drammaticamente contrassegnata la vita della città in questo ultimo ventennio. Come abbiamo già rilevato sono circa 70.000 i veneziani, per lo più operai, lavoratori dipendenti ed autonomi di varie categorie che sono emigrati in conseguenza del progressivo degrado del patrimonio edilizio, delle pessime condizioni igieniche, dell'aumento delle acque alte, degli affitti esosi per le case risanate. Il problema che si pone non è quello di compiere una semplice operazione estetica magari pregevole, ma di realizzare una conservazione che consenta di garantire l'integrità della città storica considerata non come un museo, ma come un organismo vivo ed unitario.

Fino ad oggi, molti hanno detto e scritto sulla incomparabile bellezza di Venezia, sulla

necessità della sua conservazione, pochi si sono invece interessati del destino degli uomini, di quelli soprattutto che a Venezia abitano, lavorano.

Si è fatta strada, nel corso degli ultimi anni l'ipotesi, divenuta via via più corposa, di utilizzare lo stesso degrado di Venezia a fini speculativi, di trasformare l'opera di risanamento in un affare di enormi proporzioni riservato alla popolazione più abbiente.

Ed è purtroppo in questa direzione che si collocano le disposizioni del disegno di legge governativo nonostante le affermazioni dei suoi proponenti e sostenitori. Con il rimborso senza interessi indifferenziato a tutti i proprietari del 70 per cento delle spese sostenute per il risanamento, con l'inadeguatezza delle norme che disciplinano la locazione, con la pratica inesistenza di sanzioni per gli inadempimenti ed infine per l'assenza di una norma che generalizzi l'esproprio, non è difficile prevedere quali saranno le conseguenze.

Si rilancerà un processo di concentrazione fondiaria, di un risanamento speculativo, con la conseguente espulsione di nuovi strati di lavoratori, di inquilini appartenenti ai ceti meno abbienti.

Una pesante critica è venuta in tal senso dal Consiglio comunale di Venezia anche nella recente presa di posizione del 2 luglio e da parte dello stesso Consiglio regionale.

In modo nettamente diverso si caratterizza la nostra proposta di legge che si propone, com'è nelle attese dei lavoratori veneziani, delle assemblee elettive locali, delle forze vive della cultura del nostro paese, un intervento di risanamento complessivo tale da garantire l'integrità del centro storico e l'effettivo mantenimento a Venezia della popolazione residente (articoli 15 e 16).

Prevediamo infatti: la generalizzazione dell'esproprio salvaguardando gli interessi dei piccoli proprietari;

il risanamento effettuato dai comuni di Venezia e di Chioggia (o da aziende ad esclusiva emanazione comunale);

il rimborso delle spese condizionato dall'accettazione di abitare direttamente lo edificio o di locarlo alle condizioni fissate dal comune;

la graduazione delle agevolazioni con riferimento alla condizione economica dei singoli proprietari con l'esclusione quindi di facilitazioni a favore della grande proprietà e delle operazioni speculative;

la sanzione dell'esproprio per gli inadempienti;

misure precise per l'ampliamento della proprietà pubblica e per attuare una politica della residenza globalmente intesa;

facilitazioni per il settore dell'artigianato, del piccolo commercio particolarmente minacciati dall'incalzare della speculazione e per promuovere uno sviluppo di queste attività così naturali e positive nel tessuto di Venezia.

L'inquinamento atmosferico e dell'acqua presenta nel bacino lagunare aspetti di particolare gravità e va accentuandosi con l'entrata in funzione di nuovi impianti.

Sempre più frequenti ad esempio diventano le fughe di gas dai vari reparti della Montedison che intossicano migliaia di operai in forme che la medicina ancora non controlla, avvelenano l'aria non solo di Marghera ma di vaste zone circostanti, compresa Venezia insulare.

Abbiamo previsto perciò l'obbligo della costruzione di adeguati impianti di depurazione e della classificazione delle immissioni ed emissioni delle acque, nonché la disciplina di sanzioni severe commisurate alle reali esigenze di salvaguardia dell'ambiente lagunare e delle sue popolazioni.

Infine per quanto riguarda l'ammontare dei finanziamenti abbiamo ritenuto di fare nostre le previsioni del « Comitato » che prevede in lire 350 miliardi la spesa occorrente per realizzare le opere più urgenti di difesa e salvaguardia.

Onorevoli colleghi, per le cause che lo hanno determinato, per le scelte che comporta, il problema di Venezia non è tanto una questione tecnica, ma un problema politico di grande rilievo.

La difesa di Venezia, del grande patrimonio d'arte, di storia e di cultura del nostro paese è parte integrante della nostra strategia di rinnovamento sociale, politico e culturale.

La presente proposta di legge rappresenta quindi la espressione coerente della nostra politica, le nostre meditate convinzioni ed è al tempo stesso il frutto di una ricerca, di definizioni e proposte comuni a un largo schieramento di forze sociali e politiche della città di Venezia e del paese.

Con ciò riteniamo di avere corrisposto alle esigenze delle grandi masse popolari, alle attese di quanti in Italia e nel mondo vogliono salvare e far progredire Venezia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato, la Regione veneta, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagnalupia, Mira, Quarto d'Altino, Musile di Piave, Jesolo, secondo le rispettive competenze istituzionali concorrono ad assicurare nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo economico e sociale, la protezione e la valorizzazione dell'ambiente paesistico, del patrimonio storico, archeologico ed artistico, la difesa dell'equilibrio idraulico della laguna, la difesa dei litorali e delle spiagge dalle erosioni del mare, la difesa del suolo; la preservazione dall'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo; il risanamento conservativo degli insediamenti urbani abitativi e monumentali del centro storico di Venezia, delle sue isole e di Chioggia.

ART. 2.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione di intesa con i comuni interessati provvede con legge ad individuare il territorio comprensoriale idoneo ad assicurare il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente e il perimetro lagunare di cui al successivo articolo 6, a definire le procedure per provvedere alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale.

I comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente provvedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale a costituirsi in consorzio.

Ove decorra inutilmente il termine previsto dal precedente comma, alla costituzione del consorzio provvede la Regione.

Entro 60 giorni è adottato dal consorzio uno statuto che ne stabilisce attribuzioni, compiti e funzionamento garantendo la partecipazione dei singoli consigli comunali interessati, del consiglio regionale veneto e del consiglio provinciale di Venezia nel processo di formazione, attuazione e verifica del piano comprensoriale.

Lo statuto stabilisce che nell'assemblea generale e nell'organo esecutivo del consorzio sia assicurata la presenza delle rappresentanze di tutti i consigli comunali del comprensorio, compresa la minoranza, mediante il sistema del voto limitato.

Lo statuto è deliberato dai singoli consigli comunali e approvato definitivamente con legge regionale.

Il consorzio acquisisce la documentazione raccolta e i risultati delle ricerche effettuate a cura del comitato istituito con decreto interministeriale 24 giugno 1965, n. 10387, e del Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 3.

Entro un anno dalla sua costituzione, il Consorzio provvede alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale.

Per la formazione del piano ai fini del coordinamento delle previsioni degli interventi è istituita la conferenza tra consorzio, Regione e Governo e del CIPE all'uopo delegato.

Il piano prevede:

a) la destinazione delle principali zone di sviluppo industriale, commerciale, portuale, turistiche e sportive;

b) la determinazione delle fondamentali opere e impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone secondo la destinazione prevista;

c) l'indicazione di massima delle zone di espansione edilizia e quelle di risanamento conservativo e di ristrutturazione degli aggregati urbani esistenti;

d) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali limitazioni, e l'indicazione dei vincoli di carattere paesaggistico, storico, archeologico, artistico, monumentale delle diverse zone del territorio comprensoriale;

e) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa e prevenzione dall'inquinamento atmosferico e idrico e ai prelievi e smaltimenti delle acque superficiali e del sottosuolo;

f) le strade, le ferrovie, i porti, i canali navigabili e le altre importanti opere di interesse generale o di uso pubblico;

g) le zone nelle quali i comuni non tenuti a formare un piano regolatore generale, hanno l'obbligo di provvedere alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale con le relative altre determinazioni e direttive;

h) ogni altro intervento idoneo alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 1.

Presso la Regione hanno luogo periodici incontri per il coordinamento degli interventi delle varie amministrazioni interessate.

ART. 4.

Il piano comprensoriale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero ed in scala convenienti ad illustrare i contenuti del piano;

2) una relazione illustrativa in cui siano essenzialmente specificati:

a) i criteri urbanistici di impostazione del piano con particolare riguardo alle destinazioni di zona del territorio ed ai vincoli di carattere paesaggistico, storico, archeologico, artistico e monumentale nonché a quelli di preminente interesse pubblico, per i riflessi che essi determinano nella configurazione degli interventi;

b) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi;

c) il carattere e la funzione delle infrastrutture, nonché delle altre opere di interesse generale, connesse alle attività dei comuni del comprensorio;

d) i criteri generali alla cui osservanza sono tenuti i comuni del comprensorio nella formazione dei propri piani qualora ne siano obbligati;

3) i programmi di sviluppo e di trasformazione a cui devono attenersi i comuni non obbligati a formare il piano regolatore generale, e le indicazioni concernenti il contenuto dei piani particolareggiati ove siano ritenuti necessari nei medesimi;

4) gli interventi previsti dall'articolo 3;

5) le norme relative di attuazione del piano.

ART. 5.

Con legge regionale di cui all'articolo 2 sono stabilite le modalità di trasmissione del piano comprensoriale adottato dal consorzio a tutti i comuni del comprensorio e alla provincia di Venezia. La stessa legge stabilisce termini e luoghi della pubblicazione e dell'affissione; i termini e le modalità con i quali la Regione stessa, comuni, enti, organizzazioni, associazioni e privati possono far pervenire le loro osservazioni e proposte al consorzio che esprime, entro trenta giorni, le sue deduzioni in merito alle osservazioni presentate e trasmette alla Regione il piano.

Il piano comprensoriale è approvato dal consiglio regionale con legge.

Con la stessa legge possono essere apportate al piano, sentito il consorzio, le modifiche

che non comportino sostanziali innovazioni, cioè tali da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti sino all'approvazione del piano territoriale della Regione del quale viene a far parte con gli opportuni coordinamenti.

Il piano comprensoriale approvato viene trasmesso a tutti i comuni interessati affinché entro sei mesi adeguino ad esso i propri strumenti urbanistici.

L'obbligo di adeguare il piano regolatore generale, di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963 n. 397, a quello comprensoriale, nel termine di sei mesi, sussiste anche per il consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.

Ove decorrano inutilmente i termini previsti dai commi precedenti, la Regione provvede all'adeguamento con le modalità e le procedure che saranno stabilite con legge regionale di cui all'articolo 2.

ART. 6.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici redatti o modificati in conformità del piano comprensoriale, nel territorio compreso nel perimetro lagunare non potranno essere autorizzate ed eseguite opere, anche sui terreni demaniali, senza il parere favorevole della commissione di cui al successivo articolo 8. La commissione deve accertare che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate nell'articolo 1 della presente legge. Le richieste di autorizzazione sono trasmesse alla commissione dal sindaco corredate dal parere dell'amministrazione comunale.

Nel restante territorio comprensoriale devono essere sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo 8 solo gli insediamenti industriali, le opere pubbliche e le infrastrutture intercomunali di rilevante interesse, le lottizzazioni residenziali e turistiche.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del perimetro lagunare di cui al primo comma dell'articolo 2, le autorizzazioni all'esecuzione delle opere nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 sono concesse previo parere favorevole della commissione di cui al successivo articolo 8.

ART. 7.

I pareri espressi dalla commissione di cui al successivo articolo 8 sono obbligatori e vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle seguenti disposizioni di legge:

a) legge 5 maggio 1907, n. 257 (istituzione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova);

b) regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1901 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia);

c) decreto legge 17 aprile 1948, n. 945 (salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

d) legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico);

e) legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado);

f) legge 2 marzo 1963, n. 397 (nuovo ampliamento del porto zona industriale di Venezia Marghera);

g) legge 5 luglio 1966, n. 526 (modifiche della legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti i provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

h) legge 8 aprile 1969, n. 161 (proroghe alla legge 5 luglio 1966, n. 526);

i) legge 29 giugno 1939, n. 1497 (protezione delle bellezze naturali).

ART. 8.

Per i pareri di cui all'articolo 6, penultimo comma, e all'articolo 7, è costituita una commissione presieduta dal presidente della Regione o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del consiglio regionale;

b) due rappresentanti del consiglio provinciale;

c) tre rappresentanti del consiglio comunale di Venezia;

d) due rappresentanti per ciascuno dei consigli comunali di Chioggia e di Mira;

e) un rappresentante per ciascuno degli altri consigli comunali dei comuni indicati nell'articolo 1;

f) il presidente del magistrato alle acque;

g) l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

i) un rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica;

l) il sovrintendente ai monumenti di Venezia;

m) un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono eletti con il sistema del voto limitato e sono nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

I membri sopra indicati possono farsi rappresentare da chi legalmente li sostituisce o da un proprio delegato.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 9.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi da inserire sul bilancio dello Stato in 5 esercizi come segue:

- a carico dell'esercizio 1972 miliardi 40;
- a carico dell'esercizio 1973 miliardi 80;
- a carico dell'esercizio 1974 miliardi 90;
- a carico dell'esercizio 1975 miliardi 90;
- a carico dell'esercizio 1976 miliardi 50.

La spesa suddetta di 350 miliardi è destinata come segue:

1) alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, miliardi 2;

2) per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali, miliardi 5;

3) per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel seguente articolo 10, miliardi 100;

4) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, miliardi 5;

5) edilizia monumentale, pubblica e privata, miliardi 40 così suddivisi: 38 a Venezia e 2 a Chioggia;

6) edilizia minore non di lusso, miliardi 110 di cui 95 a Venezia e 15 a Chioggia;

7) adduzione idrica ed acquedotti; fognature e contributi per allacciamenti, miliardi 68;

8) opere previste dall'articolo 10 della legge speciale per Venezia 5 agosto 1966, n. 526, da eseguirsi anche in terraferma, miliardi 20.

ART. 10.

Ferme restando le competenze della regione del Veneto in materia di urbanistica, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse generale, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono a totale carico dello Stato le seguenti opere:

- a) riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;
- b) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- c) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;
- d) escavazione e sistemazione dei canali e rii ed opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei porti, canali, e fondamenta sui canali;
- e) restauro degli edifici demaniali;
- f) restauro e conservazione del patrimonio pubblico artistico mobiliare.

ART. 11.

L'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 10 è affidata in concessione alla regione del Veneto. In tal caso gli organi decentrati delle amministrazioni statali competenti esercitano per mezzo degli uffici periferici la vigilanza sull'appalto e sull'esecuzione delle opere, provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo e alle liquidazioni dei lavori e al relativo saldo.

I progetti relativi alle opere di cui al presente articolo sono approvati senza alcun limite di importo, secondo le rispettive competenze istituzionali con decreto del presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

ART. 12.

I comuni di Venezia e di Chioggia nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, provvedono alle seguenti opere:

- 1) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica;
- 2) riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia residenziale in

Venezia insulare, nelle isole della sua laguna e in Chioggia centro storico;

3) costruzione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione;

4) gasdotti.

ART. 13.

Sono versati alla Regione gli stanziamenti destinati alle spese di sua competenza e ai comuni di Venezia e di Chioggia gli stanziamenti destinati alle spese per le opere e per gli interventi di cui all'articolo 12.

ART. 14.

Nell'esercizio delle sue funzioni la Regione adotta i provvedimenti necessari per la difesa del territorio e delle acque dagli inquinamenti.

In deroga alle disposizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, sui provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai regolamenti di esecuzione approvati coi decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14-18-20 della predetta legge per l'esercizio degli impianti termici ed industriali nel territorio di cui al precedente articolo 2 sono aumentate sino a dieci volte. Il comune oltre alla denuncia penale scaduto inutilmente il termine fissato a norma del richiamato articolo 20 comma quarto provvede d'ufficio a costruire od applicare impianti, installazioni, dispositivi e ad eseguire lavori idonei a rendere gli stabilimenti industriali conformi alle caratteristiche prescelte. Le spese tutte sono poste a carico dell'inadempiente che è obbligato al rimborso delle stesse con la maggiorazione del cento per cento. Per il rimborso si applica la procedura della riscossione delle imposte.

Quando alla scadenza del termine i lavori sono ancora in corso il comune valutate le circostanze in base allo stato e all'andamento degli stessi, può sostituirsi all'obbligato nella esecuzione delle opere. Per le spese si applica il comma precedente. Ai fini della difesa della laguna di Venezia e della preservazione dell'ambiente naturale devono essere fissate e

rigorosamente individuate e descritte le caratteristiche delle emissioni ed immissioni tollerabili, le caratteristiche che dovranno conservare le acque lagunari nonché le caratteristiche antinquinanti degli scarichi.

I poteri che l'articolo 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366, attribuisce al Magistrato alle acque sono devoluti alla Regione.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle acque della laguna o nei corsi di acqua che si immettono nella laguna, di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione sulla cui idoneità decide la Regione.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge enti e privati sono tenuti a denunciare alla Regione tutti gli scarichi in laguna o nelle acque che direttamente o indirettamente vi defluiscono, nonché gli scarichi nel suolo o nel sottosuolo.

Entro un anno dalla denuncia di cui al comma precedente la Regione ne disporrà il controllo per accertarne le caratteristiche e, ove occorra, ordinerà le misure idonee a rendere gli scarichi non inquinanti prefiggendo un termine.

Trascorso inutilmente tale termine la Regione disporrà d'ufficio l'esecuzione dei lavori, applicando quanto disposto nel comma quarto del presente articolo. Le spese sono poste a carico dell'inadempiente che è obbligato al rimborso maggiorato del cento per cento. Per il rimborso si applica la procedura della riscossione delle imposte.

Chiunque nelle acque o nel suolo o sottosuolo del presente articolo apra o mantenga uno scarico di sostanze o di acque di rifiuto senza l'autorizzazione degli organi competenti per legge o con l'inosservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è punito nel caso che lo scarico abbia prodotto inquinamento con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000. Se vi è inquinamento anche temporaneo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da lire 300.000 a lire 10.000.000. Nei casi più gravi il reato è punibile anche con l'arresto da 15 giorni a tre anni. Fuori dei casi previsti nei precedenti commi, chiunque alteri le caratteristiche delle acque tutelate dal presente articolo, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 2.000.000. Nei casi più gravi il reato è punibile anche con l'arresto da 15 giorni a tre anni.

Per tutti i reati previsti nel presente articolo il giudice condanna il colpevole anche all'esecuzione di opere e lavori idonei a rimuov-

vere il danno ed al ripristino della normalità. Trascorso inutilmente il termine fissato dal giudice, le opere ed i lavori vengono eseguiti d'ufficio dal comune nel cui territorio l'infrazione si è verificata. Si applicano le norme stabilite nel presente articolo per i lavori eseguiti d'ufficio. Il pretore, su richiesta del presidente della giunta regionale, può ordinare in via cautelare per motivi di igiene e di sicurezza pubblica la sospensione delle attività pericolose o che siano causa dell'inquinamento o della alterazione delle acque o dell'ambiente sino al ripristino della normalità. Se pendente procedimento penale il giudice che ne è investito può procedere anche d'ufficio all'applicazione della misura cautelativa prevista nel precedente comma.

Le opere concernenti la difesa dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento delle acque eseguite nella Venezia insulare e nel centro storico di Chioggia a cura di enti o di privati sono ammesse esclusivamente a contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A coloro che abbiano già sostenuto la spesa per le trasformazioni dei propri impianti termici in applicazione della legge 13 luglio 1966 n. 615, ora obbligati ad una nuova trasformazione, viene rifiuta nella misura dell'80 per cento la spesa già sostenuta a condizione che il proprietario e i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 3 milioni.

La regione del Veneto provvede, ai fini della tutela del territorio comprensoriale di cui alla presente legge dagli inquinamenti dell'aria e dell'acqua, anche alla concessione di contributi per impianti termici e di depurazione delle acque.

ART. 15.

Gli interventi necessari per la ristrutturazione urbanistica, per il risanamento conservativo, per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, per la realizzazione delle attrezzature pubbliche e sociali nelle zone a tale scopo destinate o da destinarsi nei piani regolatori generali di Venezia e di Chioggia, saranno disciplinati da legge regionale.

La legge regionale stabilisce tra l'altro:

1) gli interventi e la gestione del patrimonio edilizio comunque acquisito ai sensi della presente legge sono effettuati dai comuni di Venezia e di Chioggia per le aree di ri-

spettiva competenza con la partecipazione dei consigli di quartiere, anche mediante l'istituzione di aziende speciali comunali;

2) gli interventi sono eseguiti sulla base di un programma quinquennale di attuazione adottato e soggetto a verifica annuale da parte dei consigli comunali.

I medesimi interventi sono subordinati alla esistenza di piani particolareggiati che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi devono avere carattere unitario.

Tutti gli interventi per l'edilizia monumentale, storica ed artistica, sono effettuati di intesa con la Sovrintendenza ai monumenti di Venezia;

3) l'acquisizione degli immobili inclusi nei comparti di cui al punto 2) del presente articolo, ai fini della ristrutturazione urbanistica, del risanamento conservativo, dello sviluppo dell'edilizia economica e popolare, delle realizzazioni delle attrezzature pubbliche e sociali nonché gli edifici, con le eventuali aree pertinenti, che in base alle previsioni del piano particolareggiato dovranno essere demoliti, si attua mediante espropriazione per pubblica utilità secondo quanto disposto dal successivo articolo 16.

Ove non ricorrano le esigenze e le condizioni di cui al precedente periodo, la acquisizione degli edifici si attua mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute per il risanamento nella misura e con gli obblighi previsti nei paragrafi successivi.

A cura e alle condizioni stabilite rispettivamente dai consigli comunali di Venezia e di Chioggia o dall'azienda speciale, dovrà essere prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano edifici da risanare, restaurare o demolire; sarà considerata la diversa condizione esistente tra proprietari di una o più unità immobiliari e agli inquilini non proprietari.

Gli interventi di restauro e risanamento di cui all'articolo 9, nn. 5 e 6, sono effettuati, per quanto riguarda la sistemazione interna delle abitazioni, sentiti i proprietari;

4) il rimborso da parte dei proprietari delle spese sostenute avverrà secondo le seguenti modalità:

a) per la casa o la parte dell'edificio direttamente o stabilmente abitata dal proprietario, qualora questi si impegni per almeno altri 15 anni ad abitarla o utilizzarla direttamente come bottega artigiana, laboratorio, negozio commerciale, esercizio pubblico e simi-

li, il rimborso è effettuato in 25 anni senza corresponsione di interessi, in una misura variante: dal 15 al 30 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o di restauro purché il proprietario e i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 milioni; dal 30 al 100 per cento per gli altri in relazione alle loro condizioni economiche.

Per le spese di risanamento degli edifici e delle parti di essi di proprietà di cooperative edilizie i cui soci abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, non viene effettuato alcun rimborso;

b) per gli edifici locati o per la parte degli stessi locata o utilizzata il cui proprietario al 1° gennaio 1969 possedeva complessivamente una proprietà edilizia non superiore ai mille metri cubi vuoto per pieno, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni fissate dal comune, il rimborso deve essere effettuato in 25 anni senza interesse nella misura variante dal 60 al 100 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o restauro purché il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 3 milioni;

c) per il restauro o il risanamento degli edifici di proprietà pubblica statale, regionale, provinciale, comunale nonché delle università, degli ospedali pubblici, degli IACP, INCIS, ECA, IRE, ferrovie dello Stato, dati in locazione alle condizioni fissate dal comune od utilizzati direttamente, non viene effettuato dagli enti proprietari alcun rimborso. Sono fatti salvi i finanziamenti per gli enti pubblici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Agli enti non previsti nel precedente comma si applicano, secondo i singoli casi, le altre provvidenze stabilite dalla presente legge;

d) per gli edifici il cui proprietario non rientri nelle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del presente articolo, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti e i locali di sua proprietà per almeno 15 anni ai canoni e alle condizioni fissate dal comune, il rimborso deve essere effettuato totalmente in 15 annualità, con l'interesse del 3 per cento.

I canoni di locazione di cui al presente articolo saranno fissati dai rispettivi consigli comunali con riferimento alla capacità media economica e alle condizioni abitative degli assegnatari;

5) ove il proprietario rifiuti di assumere gli obblighi previsti dalle precedenti norme, ovvero dopo averli assunti non li osservi, è soggetto all'espropriazione alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con riferimento allo stato dell'immobile prima dell'intervento e secondo quanto disposto dal successivo articolo 16. Si farà luogo in tal caso alla restituzione delle rate versate diminuite dell'importo dei canoni percepiti.

Nei trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo non si procede all'esproprio dei proprietari quando l'immobile venga trasferito con tutti gli obblighi e i vincoli previsti dalla presente legge e venga locato alle condizioni fissate dai comuni;

6) per gli edifici ricostruiti, risanati, soggetti ad espropriazione, per quelli i cui proprietari hanno assunto obblighi di concedere in locazione alle condizioni sopraindicate, i precedenti locatori hanno diritto di prelazione purché abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 8, lettera g), o appartengano a categorie di lavoratori autonomi e di liberi professionisti purché questi e i componenti la loro famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 milioni.

Le disposizioni relative all'esercizio del diritto di prelazione e alla disciplina dei canoni di locazione si applicano anche alle opere di cui all'articolo 10, lettera e), della presente legge.

Le altre assegnazioni sono regolate dalle norme che saranno emanate ai sensi dell'articolo 8, lettera g), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ART. 16.

L'acquisizione degli immobili per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo nonché nei casi previsti dal punto 5), primo comma dello stesso, si attua mediante l'espropriazione per pubblica utilità in base alle norme previste dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, senza i limiti di destinazione degli immobili espropriati previsti dalla lettera a) dello stesso articolo.

ART. 17.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge sono subordinate all'approvazione del piano comprensoriale con

l'osservanza del disposto degli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del piano comprensoriale le seguenti opere:

a) completamento delle difese a mare e dei marginamenti lagunari;

b) escavazione e sistemazione all'interno dei centri storici di Venezia e di Chioggia dei canali e rii e opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei ponti, canali e fondamenta che si rendessero conseguentemente necessarie;

c) risanamento anche igienico, consolidamento e restauro della edilizia residenziale monumentale;

d) restauro degli edifici demaniali;

e) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobile;

f) impianti di depurazione e prevenzione dagli inquinamenti;

g) rete di adduzione idrica, costruzione ed ampliamento degli acquedotti;

h) costruzione ed ampliamento di fognature;

i) gasdotti.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) e g) è richiesto, dopo la sua costituzione, il preventivo parere del consorzio di cui all'articolo 2.

ART. 18.

All'onere di 350 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 25 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il rimborso dei mutui sarà assunto dal Ministro del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del

Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito delle opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

ART. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti negli anni dal 1972 al 1976 le occorrenti variazioni di bilancio.